

e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Anno XXVIII - Nuova Serie - N. 7 - 8 Settembre Ottobre 2004

“Chi frena il cambiamento?”

E' questo l'interrogativo che per ben tre volte l'on. Valentina Aprea sottosegretario al MIUR, ha rivolto all'uditorio del convegno indetto dall'associazione Treelle, sui dati emersi dall'indagine OCSE che fa il punto sul siste-

Agostino Scaramuzzino

ma istruzione nel mondo e che mette in luce il divario dei risultati raggiunti nella scuola in Italia e in Finlandia (quest'ultima al primo posto secondo l'indagine P.I.S.A.).

Probabilmente la provocazione, nelle intenzioni del sottosegretario, avrebbe dovuto - ancora una volta - dimostrare come la politica sul rinnovamento della scuola, attuata in questi tre anni dalla CdL sia avversata costantemente dall'opposizione e da altre forze sociali, che di fatto non vogliono il cambiamento.

L'uditorio, molto attento e qualificato, era costituito - oltre che da diversi direttori generali della struttura centrale del MIUR - anche da funzionari, studiosi ed esperti, da rappresentanti di associazioni professionali e sindacali; presente anche l'ex ministro Luigi Berlinguer con alcuni collaboratori. Ha coordinato i lavori il presidente dell'associazione Treelle, Attilio Oliva.

Nel merito dei temi del convegno (interessantissime le relazioni svolte) osserviamo che forse l'occasione poteva servire per chiarire o ribadire temi e per dare risposte ai seguenti problemi:

• il sistema istruzione deve essere in funzione della persona o dell'economia?; “questa cambia rapidamente, i sistemi scolastici necessitano di tempi lunghi” (Arvo Jäppinen direttore generale dell'istruzione della Finlandia); chiediamo sommessamente: perché mai

(continua a pagina 8)

Parte la scuola della riforma

L'inizio di ogni anno scolastico evidenzia, nei mass-media, nell'opinione pubblica e negli

Roberto Santoni

addetti ai lavori, problemi antichi e nuovi della scuola italiana. Questo anno scolastico assume, però, soprattutto per la scuola dell'infanzia e primaria, una particolare connotazione in quanto è il primo anno in cui le novità introdotte dal decreto legislativo n. 59, del 19 febbraio 2004, produrranno i loro primi effetti a larga scala sulla struttura organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Dalla sperimentazione ristretta alle 250 scuole, poi allargata con il DM 61 del luglio 2003, si passa ad un'attuazione della nuova impostazione di modelli e approcci metodologici profondamente diversi, anche differenziati in ragione delle scelte autonome di ogni singola scuola, estesa su tutto il territorio nazionale.

Ciò non significa, ovviamente, che al termine dell'anno scolastico sapremo se la cosiddetta “riforma Moratti” avrà funzionato oppure no; i benefici (o gli aspetti negativi) di una riforma di così ampia portata si potranno misurare soltanto su tempi più lunghi. Ma, sicuramente, sarà possibile cogliere alcuni segnali significativi che potranno e dovranno essere utilizzati - a livello di ciascuna scuola, ma anche a livello ministeriale - per correggere il tiro e migliorare i punti critici del processo di cambiamento.

Anche se le realtà locali presentano molteplici elementi di diversità, l'introduzione del docente tutor, dei piani di studio personalizzati, delle nuove Indicazioni Nazionali, del portfolio, l'estensione del monte ore annuo con gli insegnamenti di inglese e informatica, costituiscono novità importanti che non

(continua a pagina 8)

La scuola è un'istituzione e non un servizio.

Il precariato nella scuola

di Andrea Vantadori

Essere precari oggi è molto triste. La vita del precario è dura e segnata da alcune costanti: paura, incertezza e sfiducia. La vita del precario non è per tutti. La sicurezza lavorativa e la stabilità economica non sono motivazioni sufficienti a supportare questa scelta di vita. E no, non esistono più leggi “sanatorie” che hanno assicurato la nomina in ruolo per gran parte del personale della scuola. Chi sceglie la scuola deve essere consapevole che non si tratta solo di un lavoro ma di qualcosa di più. Solo chi crede nella scuola, chi fa della scuola un sogno nel cassetto da riuscire a realizzare, chi fa della scuola un progetto di vita allora può sopportare tutto quello che vive sulla propria pelle il precario.

Quasi tutti i governi hanno tentato di metter mano al problema precariato. Il risultato, seppur scaturito da un lodevole intento di pacificazione sociale, è di aver reso questo problema ancor più spinoso e aggroviato. La Moratti? Si certo, un po' di colpa ce l'ha pure lei. Si è trovata a dirigere un Dicastero complesso, infarcito di leggi, ordinanze, decreti attuativi, circolari esplicative e note tecniche applicative delle circolari esplicative. Diciamo che ha semplicemente aggiunto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Li vedo politici di lungo corso e sindacati che come bambini hanno intinto il dito nel barattolo della marmellata che per discolarsi se la prendono con l'ultimo arrivato che diciamo pure è stato poco accorto! La massa del precariato è cresciuta a dismisura in questo ultimo decennio. Le procedure abilitanti hanno subito continue trasformazioni rendendo sempre più complicato l'intero sistema di reclutamento. I concorsi ordinari che hanno dato vita alle graduatorie di merito affiancate dalle graduatorie per soli titoli del cosiddetto doppio canale. La legge 124 del 1999 ha trasformato le graduatorie ad esaurimento per soli titoli in graduatorie permanenti ad aggiornamento variabile (prima triennali poi annuali ora biennali). Ma il colpo di grazia è stato dato dal Sig. Berlinguer già ministro della pubblica istruzione istituendo le tanto discusse scuole di specializzazione SSIS. Forse non tutti ricordano che le SSIS nacquero con il solo scopo di preparare il personale precario a sostenere un concorso ordinario. L'obiettivo del legislatore era quello di arrivare ad un sistema di formazione e di reclutamento nuovi e definitivi. La laurea specialistica abilitante all'insegnamento non è un'invenzione della Moratti! Ma in Italia nulla è più definitivo di un regime transitorio. Le SSIS, che avrebbero dovuto lasciare quasi subito il posto alle lauree speciali-

(continua a pagina 5)

www.federazioneitalianascuola.it

Federazione Italiana Scuola
00185 Roma - Via Magenta, 24 Tel. 06/4940519 - Fax 06/4940476

Federazione Italiana Scuola
E' COSTITUITA DA:
F.N.A.S.
Federazione Nazionale Autonoma Scuola
73100 Lecce - Via Mondo Nuovo, 5
Tel/Fax 0832-30452 cell. 328-3591763

S.N.A.O.S.
Sindacato Nazionale Autonomo Operatori Scuola
89128 Reggio Calabria - Via Marvasi, 8
Tel/Fax 0965-892182

S.S.S.
Sindacato Sociale Scuola
00185 Roma - Via Magenta, 24
Tel. 06-4940519 - Fax. 06-4940476

ULTIMA NOTIZIA
09/10/2004 - Docenti precari
Supplenze

TELEMANAGER COMMUNICATION
DIRSTAT MIUR

PIACENZA ODISSEO
ASSOCIAZIONE ITALIANI SCUOLA



D.I.R.S.T.A.T.
M.I.U.R.
COMUNICATO
STAMPA

L'Assemblea degli iscritti alla DIRSTAT-MIUR (P. Istruzione), riunitasi a Roma, il 29 settembre 2004 per designare i propri delegati al Congresso della Federazione, UDITA la relazione del segretario nazionale Fidei e gli interventi introduttivi del Presidente Letizia e del vice-segretario M. Rosaria Bignardelli;
DIBATTUTE ampiamente le numerose problematiche riguardanti la categoria;
IMPEGNA i propri delegati a portare all'attenzione del congresso le seguenti priorità:
1. VICEDIRIGENZA: individuazione delle forme di azione sindacale più efficaci per l'immediata attuazione della vice-dirigenza e di ogni connesso riconoscimento ai colleghi aventi titolo
2. DIRIGENZA: sblocco della vertenza relativa alla dirigenza dello Stato, il cui contratto è scaduto da quasi tre anni, nella prospettiva di una revisione globale del decreto legislativo n° 29 del 3-2-95 e delle sue dinamiche delegittimanti;
3. PEREQUAZIONE: reale omogeneizzazione dei trattamenti economici all'interno dell'Amministrazione (del MIUR) e nella più vasta area dell'Amministrazione dello Stato;
4. SPOIL-SYSTEM: revisione della normativa contenuta nella legge 145/2002 e ritorno a un regime pubblicistico di garanzie per la dignità professionale dei funzionari e dirigenti dello Stato.
ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL'UNANIMITA', con le designazioni di due delegati effettivi (FIDEI E BIGNARDELLI) e due supplenti (PARDI E BRASILI).

SERIE GENERALE
Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
Anno 145° - Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 settembre 2004
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 agosto 2004, n. 243.

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. Pag. 4

Il Testo completo della Legge pagg. 2-6

GLI EVENTI DELL'ASSOCIAZIONE TREEELLE

Mercoledì 15 settembre dalle ore 9,30 alle 12,30
HOTEL ALDROVANDI PALACE
Via Ulisse Aldrovandi, 15* - ROMA

La scuola in Italia e in Finlandia

I risultati dell'Italia nell'indagine OCSE "Education at a glance" 2004
Perché la Finlandia è al primo posto nell'indagine OCSE-P.I.S.A.?

Ore 9,30
Relazioni di
ANDREAS SCHLEICHER Direttore statistica Divisione Education OCSE
ARVO JÄPPINEN Direttore generale del Ministero dell'Istruzione della Finlandia

Ore, 11,30 Interventi e conclusioni
Coordinamento
ATTILIO OLIVIA Presidente di TreeLLLe
THOMAS ALEXANDER Chairman del Forum di TreeLLLe

TREEELLE

Legge 23 agosto 2004, n. 243

(G.U. n. 222 del 21 settembre 2004)

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:


ART. I.

I. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

- liberalizzare l'età pensionabile;
 - eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
 - sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
 - rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
- individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
 - liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;
 - ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
 - adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
 - adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
 - il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
 - la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
 - l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
 - che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;
 - il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
 - la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
 - l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto, alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
 - la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
 - che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
 - l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
 - prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;
 - prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
 - perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
 - l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
 - l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
 - la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quali il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
 - ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma-6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
 - prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;
 - realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
 - completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
 - ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa

- anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;
 - applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
 - eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
 - prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;
 - agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;
 - prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
 - stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;
 - abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo, alla data di maturazione, dei requisiti di cui al predetto comma, 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
- il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
 - per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
 - a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
 - con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
 - lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
 - Decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
 - Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
 - In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
 - Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui alla linea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
 - prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
 - prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
 - definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui alla linea del presente comma.
 - Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
 - armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
 - prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
 - confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
 - prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
 - definire i termini di decorrenza di cui alla lettera d) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributi-

(continua a pagina 6)



BERLINO CONFERENZA NAZIONALE: I ragazzi italiani nel sistema scolastico tedesco. Problemi e prospettive

Raffaele Sanzo

Per esigenze di spazio non possiamo pubblicare in un solo numero del giornale i lavori della conferenza nazionale tenutasi a Berlino. Suddivideremo la pubblicazione dei lavori in tre parti.

1^a Parte

Si è svolta la conferenza nazionale già presentata da questo giornale nei mesi scorsi e siamo in grado di anticipare talune conclusioni e le prime indicazioni operative che dai lavori della conferenza sono emersi con grande chiarezza. Il rendiconto sarà articolato in due o tre interventi su queste pagine perché il nostro è un giornale che fa anche cultura e non può e non vuole limitarsi alla cronaca, ma vuole anche approfondire una tematica di rilevanza non solo nazionale.

I DATI DELLA CONFERENZA

- tre giornate di intenso lavoro, in seduta plenaria e nei gruppi di elaborazione e approfondimento;
- i partecipanti, rappresentativi dei seguenti profili professionali o docenti italiani di ruolo metropolitano
 - o dirigenti scolastici italiani
 - o docenti dei corsi di lingua gestiti dagli enti gestori
 - o i rappresentanti degli enti gestori
 - o insegnanti dei corsi di lingua e cultura attivati dalle autorità locali tedesche
 - o insegnanti italiani di ruolo ordinario e insegnanti tedeschi delle classi e delle scuole bilingui in Germania
 - o dirigenti scolastici tedeschi
 - o dirigenti e funzionari dei ministeri dell'istruzione dei Länder
 - o insegnanti, poco numerosi, di lingua italiana come lingua straniera nelle scuole tedesche
 - o una rappresentanza degli Istituti Italiani di Cultura
 - o funzionari e dirigenti del Ministero degli Esteri, dell'Ambasciata e la maggioranza dei Consoli operanti in Germania
 - o il vice presidente del Kultusministerkonferenz, on. Reiche, Ministro della cultura del Land Brandeburgo
 - o il sottosegretario MIUR, on. Valentina Aprea.

Una menzione particolare va doverosamente all'Ambasciatore Silvio Fagiolo il quale non solo ha voluto lo svolgimento della conferenza, ma è stato sistematicamente presente ai lavori contribuendo a mantenerne alta la tenuta e la tensione. A questa testimonianza si aggiunge quella al direttore generale per l'immigrazione del MAE, Ministro Adriano Benedetti, il cui ufficio ha collaborato strettamente e proficuamente con gli uffici dell'Ambasciata di Berlino.

Infine un ruolo cruciale va riconosciuto agli esperti che sono intervenuti i cui contributi sono stati così interessanti che non hanno permesso vuoti di partecipazione, in senso fisico e intellettuale. Ma tale livello di partecipazione testimonia allo stesso tempo il livello di professionalità di tutti i partecipanti, tedeschi e italiani, che costituisce il vero patrimonio dal quale partire per rifondare la presenza della politica linguistica italiana in Germania, che, naturalmente non parte da zero. In un contributo a parte si parlerà della portata dei due interventi politici, per la rilevanza che hanno rivestito all'interno dei lavori e per le prospettive che hanno disegnato.

Ambiti

La conferenza si è concentrata su cinque distinti ambiti di approfondimento:

1. i corsi di lingua e cultura italiana
2. il successo scolastico
3. monitoraggio, misurazione e valutazione degli esiti e dei processi
4. le scuole e le classi bilingui
5. le figure professionali, gli assetti gestionali, amministrativi e organizzativi.

Le problematiche affrontate sono lette tutte in una prospettiva di maggiore e più proficua collaborazione tra le autorità italiane e le autorità locali tedesche.

La presente nota dà conto degli ambiti trattati e presenta un quinto paragrafo in cui si fa cenno delle prime possibili iniziative da assumere:

6. prime indicazioni operative.

0. i corsi di lingua e cultura italiana

Si registra un comune consenso sulla necessità di mantenere la lingua e cultura propria e, soprattutto, sulla valenza culturale e cognitiva dell'apprendimento di una seconda lingua anche a livello di scolarità elementare. A livello scientifico si ribadisce, ove ce ne fosse stato bisogno, che i bambini in special modo possono apprendere due lingue straniere oltre la propria lingua materna, ciò a confutare la tesi secondo la quale non possono coesistere in uno stesso curricolo la lingua tedesca, l'italiano e la lingua inglese recentemente introdotta in via obbligatoria nel piano di studi della scuola primaria tedesca.

Si lamenta, infine, la attuale collocazione dell'insegnamento della lingua italiana in orario non scolastico, di pomeriggio spesso inoltrato, che costringe spesso gli allievi ad un ritorno post scolastico. E ciò avviene sia nei corsi gestiti dalle autorità tedesche sia dei corsi gestiti dal MAE, vuoi direttamente ovvero in regime di sussidiarietà. Le implicazioni sul piano psicologico, affettivo, relazionale, culturale e pedagogico vengono unanimemente rilevate.

Dagli interventi e dai lavori di gruppo emergono le seguenti indicazioni.

1.1. Per la parte italiana

- a) impiantare l'insegnamento su obiettivi possibilmente tarati sui livelli di apprendimento così come declinati nel QUADRO DI RIFERIMENTO LINGUE EUROPEO (QRE);
- b) definire, per ciascuna attività corsuale, il livello di competenza in ingresso degli allievi;
- c) indicare per ciascuna attività di apprendimento, a prescindere dal regime giuridico dei corsi, i livelli di competenza attesi, in relazione alle competenze di ingresso e alle quattro abilità;
- d) potenziare le attività culturali connesse all'apprendimento della lingua italiana, con le possibili collaborazioni con i Istituti italiani di cultura;
- e) aprire le classi di insegnamento agli studenti tedeschi;
- f) mantenere le attuali risorse
- g) permettere ai docenti a carico delle autorità tedesche l'accesso alla formazione in servizio che le autorità italiane attivano sia sul territorio sia a distanza (Punto Edu, che è la piattaforma INDIRE per la formazione a distanza dei docenti di ruolo metropolitano che lavorano all'estero)
- h) attivare borse di studio congrue finalizzate alla formazione di formatori sul territorio tedesco.

0.2. Per la parte tedesca

- a) Individuare le forme possibili per la inclusione, in prima istanza, dell'insegnamento della lingua italiana almeno nel tempo curricolare se non proprio nel curricolo formale al fine di permettere una valutazione sistematica degli esiti. In pochi esempi tale valutazione viene presa in considerazione e il risultato riportato tra i crediti degli allievi, ma senza il valore che si annette alle altre materie curricolari; e la successiva inclusione nelle materie che rilevano ai fini della valutazione finale;
- b) Concordare, a parità di variabili, sugli obiettivi finali dei percorsi di apprendimento affinché siano paragonabili le esperienze che attualmente presentano scarsi elementi di contatto;
- c) Aprire le classi di insegnamento della lingua etnica agli studenti tedeschi che ne facciano richiesta.
- d) Offrire maggiori opportunità per l'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera agli studenti della scuola tedesca.

Una considerazione, svolta dal sottosegretario di Stato al MIUR, on. Valentina Aprea, induce una qualche riflessione circa l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera nelle istituzioni scolastiche tedesche che è del tutto marginale rispetto alle altre lingue europee, anche in relazione alla consistenza dell'insegnamento del tedesco nel sistema scolastico italiano. La università di Humboldt, infine, dà conto del progressivo impoverimento delle offerte per la lingua italiana all'interno dei dipartimenti di romanistica in tutte le università tedesche: Nella stessa Università le cattedre si sono dimezzate in meno di 10 anni.

ad
ilt

ASSOCIAZIONE DOCENTI
ITALIANI LINGUA TEDESCA

www.adilt.it

info@adilt.it

L'Associazione ADILT informa:

1. che il Liceo Classico "Sesto Properzio" di Assisi, in collaborazione con l'A.D.I.L.T. (Presidenza e Sezione di Assisi), con il Goethe Institut di Roma, con la Deutsche Akademie di Perugia e la International Language Schools di Roma indice un concorso a premi rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni dal titolo:

"IL TEDESCO PERCHÉ?"

con la finalità di offrire a studenti e istituzioni un'occasione di riflessione sull'importanza della conoscenza e dello studio del tedesco.

I partecipanti sono chiamati ad elaborare un motto di fantasia che risponda alla domanda "IL TEDESCO PERCHÉ?" e ad arricchirlo di un disegno e di una veste grafica adeguati.

La partecipazione al concorso è gratuita e ogni autore può partecipare con una sola opera.

Gli elaborati possono essere presentati in forma cartacea, mista (uso di più materiali insieme) o su supporto magnetico. Le opere, che devono essere inedite e personali, saranno valutate in base ai seguenti criteri:

Adeguatezza e pregnanza delle informazioni

Creatività e originalità

Congruenza tra testi scritti e veste grafico-pittorica

Le opere devono essere inviate per posta tramite raccomandata A.R. o consegnate a mano in plico sigillato contenente 1 busta coi dati anagrafici del singolo partecipante (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) o i dati identificativi della classe (classe, nome della scuola, indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica).

I lavori devono pervenire entro e non oltre il 30 Novembre 2004 (in caso di utilizzo della posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: Liceo Classico "Sesto Properzio" - Via Padre Ludovico da Casoria n.3 - 06081 Assisi.

• Per eventuali ulteriori informazioni o per comunicazioni contattare la Prof.ssa Rosella Baldelli, responsabile del progetto, presso il Liceo "Properzio" di Assisi (telefono 075 812466 Fax 075 813160 e-mail: liceoprop-erzioassisi@tin.it).

2. L'Adilt comunica inoltre la partecipazione al Piano Nazionale di Formazione online, organizzato dall'INDIRE su incarico del MIUR e rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'INDIRE infatti sviluppa e gestisce ambienti integrati di formazione online per docenti con strumenti tecnologicamente avanzati. I formatori dell'Associazione hanno accolto l'invito di progettare dei percorsi formativi per i docenti della prima classe di scuola secondaria di primo grado ed hanno presentato all'INDIRE le seguenti proposte:

1. "La multimedialità come strumento di supporto all'apprendimento/insegnamento di una lingua comunitaria"
2. "L'approccio linguistico comunicativo-formativo nell'apprendimento della II° Lingua Comunitaria"
3. "Dal Portfolio Europeo delle Lingue allo sviluppo dell'Autonomia dell'Apprendente"
4. "L'Apprendimento autonomo: l'unità didattica gestita dal discente"
5. "Promuovere la dimensione interculturale: la progettualità degli scambi culturali impiantata sui curricoli di lingua comunitaria"

La formazione online con i percorsi formativi scelti avrà inizio nel mese di novembre.

La Presidente ADILT Laura Stame

Associazione Ispanisti Italiani della Scuola

AISPI-SCUOLA

www.aispiscuola.it

aispi.scuola@tiscalinet.it

Nel quadro delle attività di formazione e aggiornamento, aispi-scuola già da un anno ha allargato il campo delle proprie offerte formative con attività seminariali dedicate a tutta l'Area Linguistica.

Tali importanti iniziative, che si avvalgono della collaborazione delle istituzioni scolastiche interessate a realizzare nelle loro sedi tali percorsi formativi, vogliono venire incontro all'esigenza didattica di disporre di strumenti concettuali ed operativi comuni a docenti di varie discipline, per impostare e gestire in modo funzionale ed efficace il processo di insegnamento/apprendimento.

Relativamente alle iniziative poste in atto da aispi-scuola per l'Area linguistica desideriamo segnalare ai docenti di lingua spagnola, ma non solo, due importanti appuntamenti che avranno luogo nell'ultimo trimestre del 2004. Si tratta di due interessanti seminari che offrono strumenti concettuali e operativi per impostare una didattica metacognitiva che, mettendo in movimento processi di controllo e di autovalutazione, aiuta a gestire l'eterogeneità in classe e le differenze individuali, oltre ad avere importanti ricadute sulla motivazione ad apprendere.

1. Trieste 5 ottobre 2004

Seminario Regionale di formazione e aggiornamento per docenti di L1 e L2 delle scuole di ogni ordine e grado:

"Dal visibile (le prestazioni) all'invisibile (le rappresentazioni). Indagare i processi di apprendimento con una didattica metacognitiva".

Il Seminario sarà tenuto dalla prof.ssa Graziella Pozzo e si svolgerà presso il Liceo "F.Petrarca", via Rossetti 74, tel.040-390202 Fax. 040-9383360 (autobus n. 22 dalla Stazione Centrale).

I docenti che intendono partecipare al Seminario sono pregati di far pervenire la propria adesione entro il 31 settembre alla Prof.ssa Stefania Carella: tel. 040-44595 - e-mail stecarella@yahoo.it

2. Ferrara, 7 e 8 Ottobre 2004

Seminario Regionale di formazione e aggiornamento per docenti di L1 e L2 delle scuole di ogni ordine e grado:

"Agire sulla motivazione all'apprendimento sviluppando le competenze personale e metacognitiva: un modo per gestire l'eterogeneità della classe".

Il seminario, a cura della prof.ssa Graziella Pozzo, si svolgerà presso il Liceo "Ariosto" via Arianuova 19 (autobus n. 3/C dalla stazione) tel. 0532 207348 - 0532 205415 Fax 0532 209765.

Si tratta di un appuntamento importante per i docenti di L1 e L2 che hanno frequentato il primo corso (18 Febbraio 2004) e che in questo secondo incontro potranno approfondire ed ampliare le proprie competenze; ma è comunque un'occasione da non perdere anche per i docenti che desiderano iniziare questo percorso di consapevolezza sugli strumenti concettuali ed operativi della didattica metacognitiva.

I docenti che desiderano parteciparvi possono contattare entro il 31 settembre:

- Prof.ssa Mariella Ravasini - cell. 3478766751

- Liceo Ariosto, via Arianuova 19 (autobus n. 3/C dalla stazione) tel. 0532 207348 - 0532 205415 Fax 0532 209765

Per i docenti di Lingua spagnola delle scuole superiori segnaliamo un importante seminario sulla didattica della letteratura:

3. Roma 16 Dicembre 2004

Seminario Regionale di Formazione e aggiornamento per docenti di spagnolo della secondaria superiore:

"Letteratura "diferente", spunti pratici e riflessioni per una didattica comunicativa della letteratura.

Il seminario si svolgerà presso il liceo "Virgilio" via Giulia 38 e sarà tenuto dalle prof.sse Giovanna Benetti e Mariarita Casellato

Tutti i programmi dei Seminari ed i rispettivi orari possono essere consultati sul sito dell'associazione: www.aispiscuola.it

Libri di testo, una

Sono trascorsi più di 100 anni e il problema non è stato ancora risolto. Le case editrici si sono sempre più attrezzate nel fornire una varietà di testi a prezzi elevati, alcuni dei quali non sempre didatticamente validi. Il problema dell'aggravio di spesa per le famiglie potrebbe essere risolto non con l'abolizione del libro di testo ma con un prolungamento del tempo scuola così che gli alunni possono ricorrere per alcuni testi al comodato e per gli altri all'uso quotidiano della biblioteca di classe. Proponiamo sul caldo tema dell'adozione dei libri di testo un vecchio articolo di commento e parte della circolare emanata a suo tempo dal ministro della P.I. Nunzio Nasi (1901-1903), un articolo recente proposto dall'ex ministro Giulio Tremonti con la risposta-commento del Prof. Guido Martinotti

Questo articolo dell'ex ministro Giulio Tremonti è apparso domenica 29 agosto sul "Corriere della Sera"

I costi dell'istruzione L' E-BOOK RIVOLUZIONE A SCUOLA

Escluse le elementari, la "scuola dell'obbligo" costa moltissimo, soprattutto per i libri di testo. La scuola è obbligatoria, ma i libri di scuola sono a pagamento.

In media pro-capite il solo costo per i libri può superare e di molto i 200 euro. Si può arrivare intorno al mezzo milione di vecchie lire. E un costo regressivo e irrazionale, perché incide di più su chi ha di meno e a parità di avere perché incide ancora di più, in una società con pochi figli, proprio sulle famiglie che hanno più figli.

In generale, abbiamo in Italia un listino fatto da più di 33 mila "voci" di testi scolastici. Un Paese sapientissimo, un'economia da bazar, un brulicare stagionale di traffici che fanno insieme rabbia e tenerezza, volta pagina e apriportafiglio.

E quello dei libri di scuola, un caso tra tanti altri. Un pezzo storico della nostra complicatissima struttura sociale ed economica. Una struttura che non possiamo più permetterci di conservare tale e quale. Non per fanatismo "modernista" o "mercantista". Ma perché siamo in Italia, in Europa - relativamente sempre più poveri. Non tanto dal lato dei ricavi, quanto dal lato dei costi. Non tanto perché lavoriamo e produciamo di meno, quanto perché ci permettiamo ancora il maggiore dei lussi: il lusso dell'immobilismo. In un mondo che cambia vertiginosamente, o ci riformiamo o è la realtà che ci riforma. In peggio.

E un discorso difficile da fare e non romantico. Ricordiamo la struggente frase di Marx, contro la modernità (borghese) che "ha lacerato senza pietà i variopinti legami", tipici del vecchio mondo. Ma è un discorso politico ormai necessario.

In una fase storica caratterizzata in Italia, in Europa da una crescente, incombente cifra di povertà - povertà reale, percepita, attesa, assoluta, relativa - troppe voci di costo del vivere ora costituiscono reali problemi sociali. Problemi non certo nuovi in sé, ma nuovi nella loro negativa crescente rilevanza sociale.

Davanti a questi costi-problemi si può essere variamente struzzi, cinici, agnostici o demagogici; romantici reazionari o riformisti; pragmatici che tentano l'esercizio riformista per eccellenza: trasformare senza traumi negatività in positività.

Struzzi, cinici, agnostici. Da quasi un secolo, dopo l'estate, le scuole aprono le loro porte e le famiglie i loro portafogli. E sempre stato così e dopo un paio di setti-

mane è tutto superato e dimenticato. I costi ed i rischi politici di ogni cambiamento sono dunque in ogni caso superiori a quelli propri della conservazione. Perciò, conviene lasciare le cose come stanno.

Demagogici. Si tratta di un costo fisso, imposto alle famiglie per adempiere un obbligo? Allora il Governo lo deve costituzionalmente finanziare a pie' di lista. Dato che si tratta di un costo proibitivo per il bilancio pubblico, l'effetto politico che ne deriva è fantastico: da un lato, si denuncia un problema sociale; dall'altro lato, lo si perpetua, perpetuando di riflesso la rendita politica che deriva proprio dalla sua denuncia.

All'opposto, si può essere riformisti. Il costo per i libri scolastici non esiste "in natura". E dunque può essere significativamente e progressivamente abbattuto. E non solo. L'esercizio riformista può infatti produrre, oltre ad un risparmio, anche un effetto investimento. Può generare un dividendo di modernità enormemente maggiore del risparmio stesso.

Per farlo, nel caso qui in oggetto, è sufficiente prevedere che, sperimentalmente e progressivamente, nell'adozione dei libri di testo, a parità di valutazione, si preferiscano i testi che vengono resi disponibili nella doppia versione a stampa e on line, scaricabile da internet, nelle scuole e nelle case, dietro pagamento pubblico dei diritti d'autore (e/o dei diritti di sito). Una spesa pubblica più che sostenibile, questa, a fronte di tanti sprechi.

Gli effetti positivi sarebbero tre: ridurre il costo di accesso alla scuola; aggiornare in continuo i testi, senza sostituirli parossisticamente ogni due o tre anni, con moltiplicazione dei costi; soprattutto, familiarizzare gli scolari con l'informatica, moltiplicando ed espandendo esponenzialmente accessi e conoscenze, nella forma di una reale continua *civil education*. Non un libro solo, a pagamento, ma - via internet - "mille libri" quasi gratis.

Contro questa ipotesi si può reagire in termini romantici, articolando un vasto repertorio di critiche "culturali", a difesa del libro di carta nella scuola.

In specie, nelle critiche, il libro informatico interattivo via internet (l'e-book) non sarebbe quello che è, e cioè pur sempre un libro, seppure un libro non di carta. Ma l'opposto: l'apocalisse del libro. Adottarlo sarebbe un attentato all'eternità ed unicità del più fondamentale strumento del sape-

re. E dunque, a catena, sarebbe causa di riduzionismo culturale, di mutazione dei testi di scuola in "bignami" tecnologici, di anarchia, di atomismo, di oscurantismo. Perché, a causa di insegnanti pigri, gli scolari non potrebbero più scoprire da soli l'integrale ricchezza del testo scolastico (vero invece l'opposto: gli insegnanti sono quasi sempre migliori dei testi).

Più seria in realtà la reazione "economica" degli editori, dei librai, dei cartolibrari: il passaggio della scuola italiana all'e-book, comprimendone i ricavi, metterebbe in crisi il settore. È così, partendo da un caso, che si arriva al centro del più vasto problema che stringe la società italiana: la dialettica tra "pregiudizi & rendite", da un lato; "modernità & sviluppo", dall'altro lato.

In realtà, possiamo davvero ancora decidere tra ciò che troviamo giusto - o no - conservare, della nostra società, o dobbiamo comunque cambiarla, per forza, di molto, di corsa?

Dieci anni fa, quando generalmente si era positivisticamente ottimisti sugli effetti della "globalizzazione", in un saggio "Il fantasma della povertà", cercavo di intravedere anche gli effetti di transizione negativi che, per effetto della globalizzazione, avrebbero colpito in Europa le masse lavoratrici, strette nella morsa tra salari orientali e costi della vita occidentali.

Salari livellati dalla competizione internazionale. Costi rimasti alti e fissi, come prima. Il fantasma poteva essere battuto, esorcizzato, allontanato dall'Europa. Ma non più con la forza-lavoro espressa dalle braccia, piuttosto investendo tempestivamente e massicciamente in capitale umano: in istruzione, in formazione. Per inciso, nel frattempo, la Cina è arrivata a creare ogni anno più di 1 milione di inge-


gnieri; l'India centinaia di migliaia di ottimi informatici che parlano inglese. È così, in questo scenario, che allora presero forma alcune idee, tanto sui nuovi contenuti di istruzione e formazione necessari nella competizione globale, quanto sui nuovi mezzi di comunicazione necessari per diffonderli e radicarli.

Le "3 I", inglese, impresa, informatica. E l'idea dell'uso sistematico, per istruzione e formazione, dei nuovi mezzi: dei network tecnologici, compresa la televisione pubblica (caveat: la questione è troppo seria e vitale, per il Paese, per introdurre qui l'argomento del "conflitto di interessi"). Inglese, impresa, informatica? I figli dei ricchi li imparano a casa. E gli altri?

Da allora certo molte cose sono state fatte. Ma moltissimo resta ancora da fare. Il computer è entrato nelle scuole. Ma il problema non è tanto averlo, quanto usarlo. Il problema non è tanto avere un pesce, quanto saper pescare. E proprio l'e-book può essere lo strumento strategico per aprire agli scolari, ogni giorno, sistematicamente. Il dominio magico dell'informatica. Invece, siamo ancora ai testi scolastici di carta e non molto lontani dalla televisione che si limita a filmare e trasmettere "vere" lezioni universitarie. Su questo punto, un'immagine, per spiegazione. Il cinema, come travolgente, rivoluzionario fenomeno sociale, non nasce quando i fratelli Lumière filmano e trasmettono un fatto vero: il treno che entra in stazione. Ma quando si cambia linguaggio, quando si inventano i fatti, quando la mente osa spingersi in domini nuovi. Per noi oggi la stazione non può essere solo un punto di arrivo. Deve essere anche un punto di partenza. Dunque, *sapere audere*: osare sapere, sapere osare.

G.T.

SOLIDARIETA'



**FAI CONOSCERE L'ASSOCIAZIONE "KIRNER"
AL COLLEGA PIÙ CARO:
TE NE SARÀ GRATO**

questione...secolare

Pubblichiamo l'intervento, all'articolo di Giulio Tremonti, del Prof. Guido Martinotti dell'Università di Milano Bicocca - apparso sul Corriere della Sera del 1 Settembre 2004

Aule e vecchi libri? Convivono con il web

All'inizio degli anni Ottanta del ventesimo secolo, traendo affrettate conclusioni dallo sviluppo della tecnologia informatica, entrata nelle case di tutti con il pc Ibm, vi fu chi profetizzò la fine delle città. Che bisogno c'era di spendere tanto tempo ed energia quando si sarebbe potuto lavorare da comode abitazioni sparse nei boschi di redwood della California o dalle colline senesi ascoltando Bach o i Beatles al chiarore soffuso dei monitori? Per sostenere questa previsione un popolarizzatore del calibro di Alvin Toffler lanciò il geniale termine di "electronic cottage", che riecheggiando la fase iniziale della rivoluzione industriale, con la tessitura a mano (in quella che venne poi definita "cottage industry") offriva una potente immagine alla profezia accattivante di un ritorno al passato futuro. Si è visto come è andata a finire.

Purtroppo la moderna cultura di massa è facile preda di quelli che Burkhardt chiamava "les terribles simplificateurs" (1899) largamente favoriti dalle interpretazioni lineari della storia, soprattutto della storia della tecnica. Ho l'impressione che il mio collega Giulio Tremonti (ora posso ricominciare a chiamarlo così) sostenendo sul Corriere del 29 Agosto che i libri scolastici devono essere sostituiti dagli e.books, abbia ceduto al fascino delle terribili semplificazioni avventurandosi in una profezia che sarebbe stata forse interessante una ventina d'anni fa quando si cominciò a parlare di *paper-less economy*, ma che ora deve fare i conti con una notevole accumulazione di esperienze.

Lo dico dalla prospettiva di chi ha tenuto nel 1997 uno dei primi corsi ufficiali online dell'università italiana, che da anni coordina per il Consorzio Nettuno una laurea a distanza e che è tra i fondatori della "Sie I" Società italiana di eLearning, di cui è presidente Alberto Colomi che da anni al Politecnico di Milano coordina la prima laurea online d'Italia. Nel suo entusiasmo Tremonti non si rende conto che molti dei problemi che lui dà per scontati o con risoluzioni dietro l'angolo sono in realtà ben lungi dall'essere risolti. La scomparsa delle aule è stata annunciata ripetutamente: quando si è diffuso il telegrafo, poi il cinema, poi la radio e, più credibilmente, con la televisione. E' vero che l'informatica e internet hanno introdotto molte flessibilità e opportunità che prima non c'erano, ma il fatto che si continui ad andare a scuola e usare i libri dovrebbe mettere sul chi va là chi, da buon economista, dovrebbe essere incline a sospettare che se una cosa c'è è perché funziona. Infatti da un paio di decenni almeno sono in atto numerosi esperimenti in molti atenei, scuole e aziende di tutto il mondo. Ma se una conclusione generale si può trarre da questa enorme massa di esperienze è che, in questo come in moltissimi altri campi, il progresso tecnologico non procede per sostituzione ma per complementarità. Mai si è viaggiato tanto, in barba a Toffler, come da quando con Internet si possono fare anche le teleconferenze. E nel campo dell'eLearning il motto è "blended" cioè combinazione di libri, aule, cattedre e internet.

Detto questo il problema dei libri di testo, del loro costo e del loro peso esiste, ma cercare di esorcizzarlo con Internet significa non affrontarlo con gli strumenti appropriati. Raccomanderei di non promettere la fine di una storia che probabilmente in un modo o nell'altro durerà ancora a lungo.

G.M.

(7 ottobre 1901)

Breve commento ad una circolare del Ministro sui libri di testo

L'on. Nasi dirige ai R.R. Provveditori agli Studi, ai Capi degli istituti d'istruzione secondaria, classica, tecnica e normale una vivace circolare che conferma la vecchia e dibattuta disposizione con la quale i libri di testo adottati non devono, per un triennio, essere cambiati. Ne demmo notizia nel numero scorso.

Essa comincia rilevando che il decreto 18 gennaio 1900, riguardante appunto quella prescrizione nelle scuole elementari e secondarie classiche, tecniche e normali, dovrebbe ora, al riaprirsi delle scuole, avere la sua piena applicazione. Per la prima volta gli insegnanti non dovrebbero procedere ad una nuova scelta di libri, ma valersi fino al termine dell'anno scolastico 1902-903 dei medesimi testi, che nelle classi dove insegnano o insegneranno furono adottati e adoperati nello scorso anno.

La circolare continua, fornendo schiarimenti e commentando in modo caustico certe abitudini degli insegnanti.

"Con quel decreto si è mirato a impedire un abuso contro il quale si rinnovano periodicamente insistenti e sempre più alte le lagnanze dei padri di famiglia, cui i troppo facili e frequenti mutamenti dei libri di testo impongono un gravoso ed intollerabile dispendio, una nuova ed arbitraria tassa scolastica. Il provvedimento fu senza dubbio opportuno ed io credo necessario mantenere ferme le disposizioni, anche se da essa debba venire qualche molestia o maggior fatica a quegli insegnanti che, trasferiti durante il triennio, a nuova sede, si trovino costretti ad adoperare libri che siano stati scelti da altri. L'insegnante valente e volenteroso sa rendere efficace l'opera propria nella scuola, qualunque sia il libro che deve seguire come guida. Né della necessità continua, in cui tanti insegnanti sembrano trovarsi, di scegliere sempre nuovi testi scolastici, io so rendermi un giusto conto: come non so persuadermi che l'incessante moltiplicarsi di libri di testo d'ogni forma e mole, che si affollano alle porte della scuola e fanno forza per entrarvi, risponda sempre ad un bisogno veramente sentito.

Qui la circolare considera che certi libri, come le aritmetiche e le grammatiche, si assomigliano tutte, per necessità. Eppure, si pubblicano sempre in numero straordinario, e ciascuna vanta pregi e novità di criterio impareggiabili. Ove ad ogni mutare dei libri di testo, avesse davvero corrisposto un miglioramento, noi dovremmo essere stati in questi ultimi anni testimoni di un meraviglioso progresso nella produzione libraria scolastica e la perfezione non dovrebbe essere lontana!

Nessuno potrà affermarlo: ed io sono convinto che di rado i molti libri pubblicati uscirono da un desiderio di maggior perfezione: più spesso non furono che il frutto di una frettolosa ed interessata concorrenza...

Gli insegnanti devono con la più scrupolosa diligenza curare da scelta del libro di testo; non aspettare a giudicarlo cattivo o manchevole o scorretto, quando ne abbiano fatto esperimento nella scuola, quasi in anima vili, e molto meno rinnovare l'esperimento ad ogni nuovo libro che li tenti.

Per la questione dei libri di testo, collegata a tanti interessi, anche estranei alla scuola, molto ancora è da farsi nel campo dell'istruzione primaria; tutto o quasi tutto in quello delle scuole secondarie.

Mi propongo di trovare una soluzione all'intero problema, né tralascierò di sentire il parere di uomini competenti, affinché siano stabilite norme sicure e chiare per l'adozione dei libri di testo in ogni ordine di scuole, eliminando, senza riguardi, quelli che sono indegni di entrarvi e di restarvi.

Soprattutto io faccio assegnamento sulla cooperazione degli insegnanti, cui l'uso continuato per tre anni dei medesimi libri, permetterà più facilmente di porgermi elementi preziosi di giudizio. Vogliano pertanto prepararsi a raccogliere le loro osservazioni sui pregi, sui difetti e sulla efficacia, come strumento scolastico, dei libri, adoperati, per essere poi in grado, al chiudersi del triennio, d'inviare al Ministero una minuta e motivata relazione sulle ragioni che li consiglieranno a continuare l'uso od a sostituirli.

Respingano le raccomandazioni e le pressioni di qualunque genere, che sogliono farsi per fini di personale profitto. Punirò severamente chiunque mostrerà di avere ceduto a considerazioni, che non abbiano fondamento negli interessi della scuola. Intanto confermo il divieto alle autorità scolastiche di far adottare negli istituti compresi entro la loro circoscrizione e soggetti alla loro dipendenza, i libri da loro pubblicati, sia che portino o non portino il loro nome, o questo si nasconda sotto un pseudonimo. Ed aggiungo il divieto ai professori delle scuole secondarie di adottare o far adottare i loro libri nell'istituto ove insegnano. Per quest'anno, poiché libri diversi da quelli già adottati non dovranno entrare nelle scuole, viene a mancare al Ministero la ragione di pubblicare un nuovo elenco di libri approvati per le scuole elementari, ed ai Consigli dei professori delle scuole secondarie di radunarsi per scegliere nuovi libri di testo al loro insegnamento.

Ragioni di equità vogliono tuttavia che la disposizione del decreto 18 gennaio 1900 abbia qualche temperamento nella sua prima applicazione. Ho quindi disposto che siano prese i esami quelle nuove pubblicazioni, che sono necessaria continuazione o compimento di altre già comprese nell'ultimo elenco, ed ove siano favorevolmente giudicate, ne consentirò la scelta in tutte quelle scuole, che nello scorso anno adottarono le parti o i volumi già approvati.

Il precariato nella scuola

(continuazione da pagina 1)

stiche, si rafforzarono e sostituirono le procedure concorsuali. Le SSIS assunsero valore abilitante. Neo-laureati freschi di abilitazione che si vengono a mescolare nella terza fascia di permanente con i cosiddetti "precari storici". Una rivoluzione. Ancora più grave fu l'attribuzione dei trenta punti alle abilitazioni SSIS volute da De Mauro. Risultato: precari decennali, con diversi anni sulle spalle, si vedono superare in graduatoria da i loro ex studenti. La terza fascia diventa un girone infernale. Una sorta di girone dantesco nel quale i precari, alla pari di semplici anime in pena, vengono rimescolati a piacere dal legislatore. Il Ministro Moratti ha cercato di risollevarne la situazione "regalando" un bonus di 18 punti a tutti gli altri abilitati e non valutando il servizio eventualmente svolto dai sissini durante la frequenza del corso. Al pasticcio si è aggiunto il pasticcio. E la questione si sposta dai palazzi ministeriali alle aule dei TAR di tutta Italia. Da allora il motto fu: non cade foglia che il TAR non voglia. Il governo Berlusconi, già alle prese con una riforma che stenta a decollare e con le imminenti elezioni del giugno 2004, prende di petto la questione e propone un "provvedimento d'urgenza". Nel settembre 2003 viene presentato al Senato un disegno di legge (ddl). Una legge ordinaria, con tutti i tempi e i crismi che richiede per la sua approvazione definitiva, non è un provvedimento d'urgenza nel vero senso della parola. Fatto detto! Il ddl si arena in VII Commissione Senato e vi rimane per più di sei mesi. Il governo è messo alle strette. C'è in gioco non solo la pace sociale ma milioni di voti. Ad aprile 2004 il Consiglio dei Ministri emana un decreto legge (n. 97) simile al testo licenziato dalla Commissione di palazzo Madama. Il testo riprende il suo iter parlamentare con la differenza che entro sessanta giorni deve essere convertito in legge. Potevano pensarci prima! I quei sessanta giorni, complici le elezioni politiche ed europee, abbiamo assistito ad un vero e proprio teatrino della politica. Tutte le sacche di potere, le lobbies più importanti hanno fatto pressioni sia a destra che a sinistra e con la scusa che il Parlamento è sovrano ognuno ha chiesto di conto. I risultati sono noti a tutti. Dalla pianura si va alla montagna, si va alla ricerca di un posto al sole sulle spiagge delle piccole isole o nelle carceri, tutti inseguendo il miraggio dei 24 punti. Il Parlamento è tanto sovrano e pieno di sé che ha legiferato su leggi ormai abrogate; la legge del 1952 e del 1957 sono state modificate nel 1990 e abrogate nel 2000. Così facendo sono state messe in discussione le scelte personali di vita di centomila precari che, in piena calura estiva, si son visti cambiare le regole. Ma non è finita qui. Il riconoscimento del servizio militare a mandato su tutte le furie il mondo del gentil sesso tanto che il legislatore ha dovuto abrogare questa ingiusta disposizione. La retroattività della norma è la ciliegina sulla torta. Non solo si sono stravolti i criteri di valutazione dei titoli e dei servizi ma anche la loro applicazione. La rideterminazione sarà fatta su tutti i servizi prestati! A luglio la situazione era ingestibile. L'unica cosa certa era la confusione. Se il governo pensava di impedire ogni forma di ricorso ai TAR vincolando le tabelle di valutazione ad una legge si è sbagliato. I ricorsi sono partiti puntualmente. Tantissimi. Il risultato fu un cambiamento improvviso di una norma, la legge 143/04, con un'altra legge. Il 27 luglio viene licenziata, in tempi record, la legge 186/04, una legge omnibus per la pubblica amministrazione che, in un paio di articoli, da una giusta e corretta, autentica, interpretazione alla 143. L'applicazione della norma nella rideterminazione delle graduatorie permanenti si applicherà solo dall'a.s. 2003/2004. poca roba ma ancora sufficiente a creare malumori e tensioni. Tutto questo ha costretto i CSA a ritmi di lavoro serrati. Se questo governo poteva essere ricordato per aver dato garanzie lavorative a milioni di precari con contratti siglati fin dal primo di settembre di ogni a.s., è bastato lo spauracchio delle elezioni per far ripiombare la scuola italiana negli anni bui della prima repubblica.

ANDREA VANTADORI
(Piacenza)

I DIBATTITI DELLA CARAVELLA

IDEAZIONE
EDITRICE

Stefano Mensurati: IL BOMBARDAMENTO DI GUERNICA
La verità tra due leggende

Sala ANICA
Viale Regina Margherita, 286
Roma

Venerdì 24 Settembre 2004
ore 20,00

IL BOMBARDAMENTO DI GUERNICA

"... è altamente probabile che tanto i baschi quanto i franchisti abbiano approfittato del controllo assoluto di Guernica per stuprare a turno la verità e la cittadina già violentata dalle bombe. (...)
Con la democrazia, però, a venire a galla non è stata la verità di chi il bombardamento lo aveva vissuto sulla propria pelle, ma quella fangosa e maleodorante di chi era pronto a speculare su questa tragedia..."

Gli amici della Caravella, dopo la pausa estiva, hanno ripreso l'attività presentando ad un numeroso e attento pubblico il libro di Mensurati.
Apprezzamento per il documentario realizzato dall'autore per la televisione tedesca HARD. Molto applaudito l'intervento di Renzo Lodoli, giornalista e testimone dei fatti.

**LE PAGINE
del
DOCENTE**

Nella sede di Roma della FIS è stata presentata in anteprima ad un numero ristretto di colleghi, l'agenda del docente per l'anno scolastico 2004/2005 curata dal prof. Agostino Scaramuzzino e stampata dall'editore di Roma Luciano Lucarini.
Essa traccia giorno dopo giorno (dal 1 settembre al 30 giugno) un itinerario storico che ha riguardo soprattutto ai principali avvenimenti del '900. L'agenda contiene inoltre tutta la normativa sulla nuova scuola (legge n.53/2003 d.lgs n. 59/2004 e la C.M. n.29/2004), così da costituire un valido strumento di riferimento per un'immediata consultazione. Completa il quadro normativo un inserto con il testo del contratto scuola vigente.

(continuazione da pagina 2)

va pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui alla linea del presente comma.

12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

«imbis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa ».

15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.

20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

21. All'articolo 1, comma 45, della legge 99 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: « Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'Istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso ».

22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato « Casellario », per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonerazione;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessate, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessate trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorire l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programma azione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella DI allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: « tendenzialmente » a: « altro beneficiario, »

33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11 -ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « 1 -bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari ».

36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti; ».

38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. -

40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.

44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricompre 1 se.

50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta -dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

51. Lo schema del decreto legislativo di cui a~ comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti ai regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera P), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

TABELLA A
(articolo 1, commi 6 e 7)
Età anagrafica

| Anno | Lavoratori dipendenti pubblici e privati | Lavoratori autonomi iscritti all'INPS |
|------|--|---------------------------------------|
| 2008 | 60 | 61 |
| 2009 | 60 | 61 |
| 2010 | 61 | 62 |
| 2011 | 61 | 62 |
| 2012 | 61 | 62 |
| 2013 | 61 | 62 |

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 agosto 2004

CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

8 settembre 1943

Su questa storica data riteniamo importante riprodurre l'articolo di Marcello Veneziani apparso sul quotidiano "Il Tempo" di Roma (mercoledì 8 settembre), e una testimonianza del giornalista scrittore Ugo Franzolin

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE CIAMPI



Le bugie dell'8 settembre

di Marcello Veneziani

Mi perdoni, presidente Ciampi, ma non riesco a ricordare l'8 settembre come il giorno in cui nacque la patria. È quello che lei sostiene oramai da qualche anno e che probabilmente ribadirà ancora oggi, in opposizione a chi vede in quel memorabile giorno del '43 la data della morte della patria. Non credo che neanche loro abbiano ragione, e cercherò di spiegarne il perché.

Per cominciare, l'8 settembre è una falsa data. L'armistizio di Cassibile risale in realtà a cinque giorni prima e quel dettaglio non è trascurabile perché quel silenzioso ufficiale di cinque giorni ebbe un peso non secondario sull'Italia, sull'atteggiamento dei tedeschi e sullo scacchiere internazionale. Noi celebriamo una ricorrenza drammaturgica, ma imprecisa sul piano storico. L'8 settembre fu una data teatrale, in cui fu inscenato a livello pubblico un evento già accaduto. A quel 3 settembre va aggiunto il 29 settembre quando l'Italia firmò a Malta l'armistizio vero e proprio (il cosiddetto armistizio lungo) e ufficializzò la sua posizione a fianco degli angloamericani. La seconda è che dall'8 settembre, anzi dal 3, si aprì ai confini nord-orientali d'Italia una pagina dolorosa: la ritirata dei tedeschi fu compensata dall'espansione dei partigiani di Tito che con l'aiuto dei partigiani comunisti italiani vennero a occupare i territori italiani e compirono quel crimine orrendo che passò sotto il nome di foibe. Circa 12mila italiani, in prevalenza istriani e poi giuliani, furono orrendamente violentati, massacrati e gettati nelle fosse carsiche.

E oltre l'oblio lungo e odioso, durato mezzo secolo, vi fu pure l'oltraggio di Stato, on l'assegnazione di oltre trentamila pensioni agli infoibatori, per complessivi 3500 miliardi di lire annui, con il privilegio aggiuntivo e raro della reversibilità della pensione al 100%. Gli infoibatori ebbero un riconoscimento pubblico dallo Stato italiano, e perfino la riconoscenza, che gli infoibati, cioè le loro vittime, non hanno mai avuto. L'8 settembre fu tante cose, ma fu anche questo, l'inizio di un incubo rimosso nella vergogna. E tutt'oggi che finalmente la Rai sta dedicando documentari e fiction alle foibe, ci tocca di sentire gli attacchi degli eredi degli infoibatori e l'omertà dei compagni italiani che intimano di non usare a proposito degli infoibatori la definizione di partigiani comunisti. Eppure comunisti erano, a tutti gli effetti, e così si auto-definivano.

La terza è che l'8 settembre non ricorda affatto l'Italia divisa in due, come ripetono i somari e i sommarini di storia, perché l'Italia non si spaccò in due ma in quattro. Quattro Italie uscirono infatti dall'8 settembre: l'Italia fascista, l'Italia partigiana, l'Italia sabauda-badogliana, l'Italia neutrale e tenden-

zialmente democristiana. Chi vede l'8 settembre come il bivio in cui si separano l'Italia che resta a fianco dei tedeschi e l'Italia che passa al fianco degli alleati, non ha ben chiara la frantumazione del paese, l'individualismo e il familismo prevalenti in quel frangente; ma soprattutto non ha in mente che l'Italia si fece in quattro come sempre accade quando si fa una croce su un cerchio. Ci fu l'Italia che si sentì fedele alla monarchia, che riconobbe nei Savoia e in Badoglio l'ultimo straccio di legittimità dello stato italiano, un'Italia in larga parte moderata e in prevalenza centro-meridionale. Ci fu invece un'Italia che si sentì solidale con Mussolini e il fascismo o semplicemente legata ad un impegno assunto, ad un patto d'acciaio, ad una guerra intrapresa. Ci fu poi un'Italia che si riconobbe nel Cln e nella lotta partigiana, e in molti casi nella rivoluzione che avrebbe portato anche in Italia il comunismo, i soviet e la dittatura del proletariato. E ci fu infine un'Italia neutrale che non si riconosceva in nessuna di quelle Italie configgenti, prudente, impolitica e cattolica, che allargava le braccia come Papa Pacelli tra la folla dopo i bombardamenti a San Lorenzo. Ogni spicchio era una fetta verace d'Italia. L'8 settembre non ci fu la morte della patria ma lo spaesamento, ovvero l'assenza di un riferimento saldo e chiaro ad un'appartenenza condivisa, ad un sistema paese. L'8 settembre non morì la patria ma si sciolse il nesso tra la patria e il senso dello Stato, tra l'italianità e le istituzioni. Una nazione allo sbando, si è detto, in cui gli sbandati si sentirono divisi in bande che poi divennero partiti. L'Italia in interiore homine sopravvisse mentre quella pubblica si sgretolava, l'italianità rifluisce in ambiti extrapolitici ed extraistituzionali, si fece sentimento, si rivelò carattere e indole, ma smise di essere fedeltà e lealtà ad uno Stato. Il senso civico fu sostituito dal senso cinico. Così l'Italia l'8 settembre non finì come patria né cominciò a vivere finalmente liberata dal giogo di un regime ed un'alleanza; ma sopravvisse ferita a entrambe le lacerazioni. Perché una patria non può essere cancellata né istituita da una dichiarazione ed è più antica della vita di un uomo o di una generazione. Secoli di dominazioni straniere non hanno cancellato un'identità, guerre mondiali e civili, regimi e orrori la possono ferire ma non abolire. L'8 settembre gli italiani restarono spaesati, ma l'Italia restò l'Italia, nel bene e nel male, inghiottì le sue tragedie dentro il suo grembo atavico. Perché una patria è quel che resta dopo l'uragano.

L'accusa delle telescriventi

SUPERMARINA, Roma, alle intercettazioni. Ore venti e trenta. Giornale Radio. Eravamo in ascolto. Otto settembre 1943.

Chi vestiva una divisa, aveva fatto la guerra in mare, in cielo, sui fronti terrestri, chi aveva un congiunto alle armi, aspettava il giornale radio. Si cercava di cogliere dalle scarse notizie del comando supremo qualcosa che si riferisse ai propri casi personali.

Nessuna notizia, ma, subito, un annuncio, per la voce stessa del maresciallo Badoglio, capo del governo dopo che il re, il 25 luglio, aveva destituito Benito Mussolini. Una voce concitata, gracchianate, come di chi, preso dalla paura, ha fretta di concludere. Era l'annuncio dell'armistizio.

Le parole del maresciallo raggelarono i presenti. Gli addetti all'ascolto, alla decrittazione, scattarono in piedi, come se fosse passata una scossa elettrica, investendoci. Nessuno ebbe la forza di commentare, dire qualcosa.

Poi un ufficiale si mosse dal suo tavolo. Fece alcuni passi, ci guardò a uno a uno.

Non è finita, disse, tutti noi sappiamo che non è finita.

Ci furono attimi di silenzio.

Quella frase di Badoglio, riprese, rivolgere le armi contro chi contrasterà l'armistizio, può scatenare l'inferno.

L'inferno cominciò quasi subito. Le telescriventi si misero a ticchettare tutte insieme, con rapidità frenetica, come se chi lanciava il messaggio avesse un nodo alla gola, temesse che da un momento all'altro sarebbe sopraggiunta una cecità totale, il procedere al buio senza più un qualsiasi riferimento.

I messaggi provenivano dalle navi in mare, dalle basi dislocate fuori i confini, in Egeo, Albania, Francia, dall'Italia stessa, dalle batterie lungo la costa, dalle stazioni vedetta, dai comandi marina, capitanerie di porto, postazioni antiaeree.

Ma non avevano risposta. I corridoi di Supermarina si erano riempiti di marinai, sottufficiali, ufficiali, ammiragli. Improvvisamente la barriera dei gradi era caduta. Sul viso di ognuno vi era incredulità, sconcerto smarrimento. Negli uffici qualcuno metteva nella borsa le carte personali, la foto incorniciata di un figlio, della famiglia, e guadagnava l'uscita senza salutare.

Intanto il ticchettio delle telescriventi continuava senza sosta, incalzante. Era come una catena inascoltata di Sos.

Cosa rispondere? Qualcuno ci provò, qualche ufficiale, qualche sottufficiale. Aspettate, trasmetteva, state uniti, gli ordini arriveranno.

Ma quali ordini? e da chi? Gli ammiragli di Supermarina si erano dileguati. Il re e il governo erano pronti a scappare.

Tornai in caserma. Avevo trascorso due anni in Africa settentrionale negli equipaggi della Marina da guerra. Nel cassetto della scrivania avevo qualche foto di gruppo con i miei compagni di allora, qualche lettera, un anellino d'argento regalatomi da una ragazza araba. Misi tutto in una busta e uscii.

Passando davanti al salone delle telescriventi, vuoto, mi fermai un attimo. Il ticchettio delle macchine si era come trasformato in un atto di accusa agli alti comandi che avevano tagliato la corda. La caserma si stava svuotando. Nessuno al posto di guardia, i cancelli spalancati. Una costruzione moderna, ai Prati, in piazza Bainsizza. La tenevano linda, pulita. Il marinaio, sulle navi o a terra, ha la religione della pulizia: ramazza, acqua in abbondanza, vernice sempre a portata di mano.

Il mio camerone era invaso da cartaccia, scatole vuote, bottiglie di birra infrante. Mentre preparavo la valigia pensavo al salone delle telescriventi, ai messaggi senza risposta, agli Sos ai quali nessuno dava ascolto.

Anni dopo, e ancora adesso, mi sono chiesto, e mi chiedo, se fra quei messaggi ci fossero anche le ultime parole dei marinai di Cefalonia circondati dai tedeschi, sentitisi traditi dal nostro voltafaccia, sopraffatti dopo aspri combattimenti e fucilati.



DUE AMICI CI HANNO LASCIATO



Franz Maria D'Asaro se ne è andato improvvisamente, in punta di piedi, così come aveva vissuto, con l'eleganza di un signore di altri tempi. Aveva iniziato nell'immediato dopo guerra come giornalista al SECOLO D'ITALIA di Franz Turchi insieme ad Almirante, Anfuso, Santamaria, Giorleo e tanti altri.

Successivamente passò al "Tempo" di Roma e vi rimase fino alla morte di Renato Angiolillo per poi rientrare al "Secolo". Insieme a Francesco Grisi e a tanti altri scrittori e saggisti diede vita al sindacato "liberi scrittori" con l'intento di contrastare l'egemonia culturale della sinistra. Negli ultimi tempi aveva assunto la presidenza dei SENIORES e la scelta dei temi e degli oratori per gli incontri conviviali mensili è stata motivo di un forte richiamo. In questi ultimi tempi curava sul "SECOLO D'ITALIA" una rubrica settimanale "Asterischi" e più volte gli è occorso di citare la FIS per le iniziative intraprese.

Addio Franz.



Alla fine di agosto Walter Gentili ci ha lasciato; qualche anno fa era toccato a sua moglie Maresa, nostra valente collega. Lo ricordiamo per il suo carattere fermo, generoso schietto, per la sua capacità di consigliarci per il meglio quando si trattava di stampare qualcosa (era proprietario di una tipografia in via dell'Olmata a Roma). Ma soprattutto vogliamo ricordare il suo impegno politico fin dal 1950 come presidente del gruppo universitario romano della "Caravella" ed i successi conseguiti in quegli anni nelle elezioni universitarie. In seguito ha ricoperto incarichi politici come dirigente della federazione romana del movimento sociale italiano. Ma un episodio particolare ci piace ricordare: quando studenti ci recammo di domenica con un vecchio pullman a Modena per una manifestazione studentesca (maggio 1961), al ritorno, non essendoci ancora l'autostrada, guidò il pullman che procedeva lentamente per problemi meccanici per più di 24 ore di seguito pur di riportarci a casa e non farci perdere così un secondo giorno di scuola.

Scuola - Asili Nido

Comune di Roma

Riportiamo il comunicato stampa della Casa delle Libertà del 1 settembre sull'annoso problema delle liste d'attesa per gli asili nido della Capitale. Nel prendere atto di una iniziativa coraggiosa della Regione Lazio per avviare assoluzione il problema, rileviamo che il silenzio o un preventivo raccordo all'interno della CdL sarebbe stato quanto mai opportuno.

SCUOLA: DUE PROPOSTE DELLA CDL PER ABBATTERE LISTE D'ATTESA

Tate a domicilio e campagna 'Adotta una scuola' sono le due nuove proposte lanciate dalla Casa delle Libertà in occasione del nuovo bando per asili nido aziendali presentato oggi dall'assessore alla Scuola Maria Coscia. "Urge un progetto-pilota per istituire nel Comune di Roma la figura delle childminders londinesi - spiegano il vicepresidente del Consiglio comunale di Roma Fabio Sabbatani Schiuma (An) e la vicecapogruppo di FI in Campidoglio Beatrice Lorenzin, entrambi componenti della Commissione Scuola - soluzione efficace ed economica che può risolvere in tempi brevi l'annoso problema delle liste d'attesa negli asili nido della Capitale". "A Londra - spiegano Schiuma e Lorenzin - esistono delle liste di signore disposte a ospitare presso la loro casa 2-3 bambini. Liste certificate dal Comune del territorio, che garantisce sull'igiene della casa e sull'affidabilità delle childminders, organizza per foro periodici incontri di aggiornamento e stabilisce il compenso massimo e minimo che la 'tata' può chiedere ai genitori. C'è una lista pubblica ufficiale, una sorta di albo, che i genitori consultano per fare la loro scelta, accordandosi direttamente e senza alcuna formalità ad un costo mensile pro-capite di almeno un quarto rispetto a quello che il Comune spende per ogni bambino presente in un asilnido pubblico". "I comuni di Modena e di Anagni - continuano Schiuma e Lorenzin - hanno già adottato questa figura. Cosa impedisce anche al Comune di Roma di dotarsi di strumenti di questo tipo, così economici per la collettività, che offrono un servizio vitale alle famiglie e al contempo garantisce più occupazione?" I due esponenti della CdL poi propongono all'assessore Coscia di adottare la campagna 'Adotta una scuola', indirizzata al tessuto imprenditoriale romano, per spingere i privati a ristrutturare gli edifici scolastici in cambio di buone convenzioni con la cartellonistica pubblicitaria dei Comuni e delle sue municipalizzate nonché di sgravi fiscali sull'Ici". "Soluzioni - concludono - che abbatterebbero dei 40 per cento le liste attese".

Fin qui il comunicato: ecco il nostro commento

Quanto proposto dalla Casa delle Libertà merita anzitutto un'osservazione di principio, che è non tanto una nota Linguistica quanto una denuncia culturale: anche in questa occasione il centro destra italiano ha bisogno di ricorrere a termini non italiani per identificare una situazione sociale del nostro Paese. Ci chiediamo come tale nebbia anglosassone possa meglio illuminarci nell'affrontare la questione presentata e se tanto scimmiettare l'altrui linguaggio sia poi la chiave di volta risolutiva. Molto più facilmente ci sembra invece essere il vestito dei "re nudo" di chi, evidentemente privo di cultura propria, ha bisogno di ripetere le ultime paroline inglesi orecchiate dai media (che, precisiamo per l'eventuale lettore anglofilo della presente, sarebbe bello si tornasse a pronunciare "media" e non "midia", stante che è parola latina). Da noi, insomma, vorremmo ricordare che il Ministro dei Lavoro non è il Ministro del Welfare e che sia il Ministro Tremonti che il Vicerettore della Bicocca di Milano, parlando del vergognoso e colpevole mercato dei libri di testo, potevano non accontentarsi di appendere le loro opinioni alla povertà - linguistica, s'intende, che invece il principio ci potrebbe trovare concordi - "e-book". Per quanto riguarda poi il merito, e non la forma (ma la filosofia crociana ci aveva insegnato che, le due cose non andavano disgiunte) ci pare che il vero problema dei genitori italiani non sia quella di trovare un posto dove parcheggiare il proprio bambino, bensì un luogo piacevole e sicuro dove questi sia educato e accudito da personale qualificato. Chi sarebbero invece queste non meglio identificate "signore", titolo professionale indicativo di nulla, delle quali non si chiarisce la selezione per l'offerta alla scelta del genitore? Neanche il roboante "childrenminders" ci aiuta, o forse ci aiuta sì, ma a capire cosa c'è che assolutamente non va in questa proposta: "chi bada ai bambini" è la traduzione. Ma un bambino non ha bisogno di una badante, bensì di qualcuno che - qualificato per tale delicato compito - lo educi alla conoscenza e al rapporto con quella realtà (di gioco, di amicizia, di piccola-grande vita) che lo accoglie. Se ci si affida a generiche "signore", ci si può imbattere in persone gentili e capaci, o ci si può trovare protagonisti di episodi tragici e violenti che la cronaca tanto spesso racconta. Oppure l'istituzione potrebbe preoccuparsi della formazione di questo personale, e allora, vedremo il proliferarsi di aziende private che prendendo sussidi pubblici lucrerebbero su chi oggi ha bisogno di lavoro e spera in ogni corso di formazione, purché sia. Il problema degli asili non è un problema di babysitter (tanto per rispondere sfoggiando anche noi qualcosa d'inglese, sperando di essere capiti meglio): è il tema importante di come lo Stato o l'Ente locale si occupano dell'educazione dei suoi cittadini. Un'ultima nota riguarda la ristrutturazione degli edifici scolastici "pagata" con la cartellonistica: riteniamo che gli edifici pubblici dell'istituzione Scuola, proprio per il messaggio culturale che sono chiamati a dare, non possano essere trasformati in messaggi pubblicitari a cielo aperto. La Casa delle Libertà dovrebbe accorgersi che c'è ancora qualcosa che non può essere imbellettato, comprato, venduto: la Scuola Italiana.

Chi frena il cambiamento?

(continuazione da pagina 1)

questi ultimi devono essere in funzione della prima?;

- La formazione degli insegnanti non può che essere in funzione del modello di istruzione che si vuole realizzare e, per ottenere i risultati abbisogna di almeno 30 anni, come ha detto Jäppinen;

- Il rapporto alunni/docenti e la durata degli studi sono dati che non possono essere considerati in astratto ma vanno riferiti alla qualità che si desidera ottenere;

- Il miglior modo per coniugare la responsabilizzazione dell'autonomia (sia essa degli enti locali o della scuola) con la trasparenza degli atti, e che questi ultimi vengano ricondotti all'iter previsto dal diritto pubblico, e quindi un'inversione di tendenza rispetto all'oggi.

Ma, per tornare alla domanda-provocazione che l'uditorio non ha raccolto: "chi frena il cambiamento?", ringraziamo sinceramente l'associazione Treille che ha fornito l'occasione al politico di turno di girare ad altri la ovvia risposta, che avrebbe dovuto darsi da solo: la conferma dell'incapacità eclatante dell'attuale dirigenza politica del MIUR che, pur disponendo come maggioranza politica di oltre 100 voti di scarto rispetto all'opposizione, è stata costretta a far legiferare il parlamento sullo stesso argomento (punteggi, delle graduatorie permanenti) per ben due volte nello spazio di un mese (legge n. 143/2004 e legge n. 186/2004).

Alla luce dei copiosi dati fornitici dall'indagine OCSE avremmo anche noi una proposta da fare: aggiungere per ogni paese i titoli di competenza specifica dei politici, i risultati (gli standard) da loro raggiunti, così da consentire una valutazione delle loro effettive capacità di analisi della realtà socio-politica. Verrebbero così applicati alla politica i due elementi fondamentali del sistema istruzione: l'esame e la conseguente promozione o bocciatura. A.S.

Parte la scuola della riforma

(continuazione da pagina 1)

potranno non incidere sulla qualità del processo di insegnamento/apprendimento.

Certo: permangono ancora alcuni elementi di incertezza e, come per ogni riforma, ci vorrà del tempo affinché ogni comunità scolastica metabolizzi il cambiamento, lo rielabori e lo adatti alle specifiche necessità, ma la sfida di fondo è proprio questa: rispondere alle esigenze di una realtà complessa e diversificata che si trasforma assai più rapidamente del sistema scolastico.

Quello che ci attende, dunque, sarà un "anno-laboratorio" in cui le idee e gli assetti della riforma prenderanno forma e sostanza in un banco di prova che, superati gli isterismi strumentali più politicizzati, condurrà gli insegnanti a riflettere seriamente e serenamente sulle innovazioni pedagogiche e didattiche della nuova scuola.

Siamo convinti che i docenti sapranno riprendersi, con senso di responsabilità e autonomia intellettuale, un ruolo da protagonisti nel percorso di riflessione sulle dinamiche connesse alle innovazioni introdotte. Vogliamo sperare, e come Sindacato autonomo continueremo ad impegnarci in questo senso, che anche in Viale Trastevere si prenda coscienza della necessità di rafforzare e incrementare la comunicazione con le scuole e che le proposte di cambiamento siano condivise e partecipate insieme a chi è poi chiamato a darne attuazione. Ciò che occorre è tornare a ragionare di scuola e verificare, nella concreta azione quotidiana del rapporto alunno/insegnante, la validità e l'efficacia dei principi valoriali enunciati nel quadro della riforma. Come suggerisce l'ispettore Gabriele Boselli, la scuola deve tornare ad essere "luogo di incontro di insegnanti, dirigenti, ispettori, amministratori e studiosi che, a un livello elevato di analisi scientifica, intendano fare i conti, entro gli scenari della cultura, con ottant'anni di riforme e pseudo-riforme, senza cattiva ideologia e senza pre-giudizi in pro o in contro i singoli momenti di innovazione, ma con delle idee. Il tutto non solo per capire ma anche per estendere il campo di fondazione scientifica, approfondire radici e vettori del momento; per vincere un certo disagio da estraneità, rendere chi lavora nella scuola non solo attore ma anche autore dei propri giorni di magistero". (Encyclopaedia, gennaio-giugno 2004) Ci attende, insomma, un anno di autentica "sperimentazione" che vedrà la messa in opera dei concetti di personalizzazione nell'insegnamento, di sviluppo della progettualità e della creatività, di attenzione all'unitarietà dell'insegnamento per costruire un percorso didattico-educativo centrato sulle potenzialità di ciascun alunno. È una sfida impegnativa, tra ansia per il nuovo e tendenze al conservatorismo, che mette in gioco la professionalità di quanti operano nella scuola e che mira a ridisegnare il ruolo della stessa scuola all'interno della società.

Ci auguriamo che sia un'occasione di trasformazione autentica e profonda, in modo che chi vive nella scuola torni ad essere non solo attore ma anche autore del proprio percorso professionale ed umano e che ogni alunno possa acquisire non solo conoscenze e competenze, ma anche nuovi orizzonti di senso e quei saperi essenziali che - al di là delle chiacchiere e delle ideologie del Mercato - gli consentano di costruire, come soggetto pensante, la propria esistenza.

Roberto Santoni

dirigente scolastico della Direzione Didattica di Bassano Romano (Vt)

Esiste la "terza via"? Quale "terza via"?

GIUSEPPE CIAMMARUCONI



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di euro 5 sul c.c.p. 61608006 intestato a: **SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma.**

www.federazioneitalianascuola.it
e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXVIII - NUOVA SERIE - N. 7-8 Settembre/Ottobre 2004

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 2, DCB Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - L. Manganaro - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Puntografico Printing sas - Via A. Tebaldi, 61 - Tel. 0635507253 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 11/10/2004 - Stampato il 14/10/2004